

**PROCEDURA APERTA - SOPRA SOGLIA - EX ART 2 COMMA 2 DEL DL 76/2020 (convertito con legge 120/2020)**

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO**

**DEL COMUNE DI EMPOLI – CIG 8777048922**

## **CAPITOLATO SPECIALE DI GARA**

### **PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### ***PREMESSA PARTE GENERALE***

*Questo capitolato speciale d'appalto integra lo schema di contratto allegato alla documentazione di gara e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell'art. 43 DPR 207/2010.*

*Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale l'appaltatore è soggetto all'osservanza:*

*-delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (“Codice dei contratti”),*

*-del D.M. 145/2000 e s.m.i. (“Capitolato Generale”),*

*- del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (“Regolamento”) per la parte ancora vigente;*

*-il D.M. 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e sue successive modifiche e integrazioni.*

*- nonché di ogni altra disposizione in materia.*

*Il presente capitolato speciale d'appalto, gli atti allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla pubblica amministrazione nel corso dell'eventuale procedura di gara esperita.*

*L'offerta tecnica presentata dall'operatore economico in sede di gara va infine ad integrare quanto sopra.*

#### **ART. 1 QUINTO D’OBBLIGO**

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione committente per qualsiasi motivo può chiedere - e l'esecutore ha l'obbligo di accettare - alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione dell'appalto fino alla concorrenza di un quinto.

Quanto sopra senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte dell'esecutore, né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 l'appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un **atto di sottomissione**, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (Art. 22 comma 4 DM 49/2018).

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice (Art. 22 comma 4 DM 49/2018).

In caso d'aumento e diminuzione dell'appalto entro i limiti suddetti (un quinto), in relazione alle caratteristiche e all'importo del servizio, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione.

Oltre tale limite del quinto l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione contratto.

## **ART. 2 VALIDITÀ DEI PREZZI**

Il corrispettivo offerto tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'esecutore dal presente capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale.

**Il corrispettivo massimo è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto** e l'esecutore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

**Si chiarisce poi, espressamente, che non sarà riconosciuto all'appaltatore nessun aumento sul corrispettivo – nel corso della validità del contratto – legato ad eventuali aumenti del CCNL applicato.**

## **ART. 3 GARANZIA DEFINITIVA**

L'esecutore è obbligato a norma dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 a presentare una cauzione definitiva nella misura del 2% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'art. 93 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

**La cauzione dovrà avere una validità di giorni 240**

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali

nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In particolare lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tale documento è emesso periodicamente dal committente.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

#### **ART. 4 SUBAPPALTO**

In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 105 del Codice.

**È ammesso il subappalto nella misura del 50% (come da recente modifica del DL 77/2021)**

L'eventuale dichiarazione di subappalto, contenuta nella documentazione di un'impresa ammessa alla gara, non è da intendersi come autorizzazione implicita di subappalto.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto non sarà ammesso.

Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti dell'appaltatore con un soggetto terzo di cui all'art. 105 comma 2, 1° e 2° periodo D.Lgs. 50/16.

Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.

Ai sensi dell'art. 105, comma 3, D.Lgs. 50/16 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 105 co. 3 lett. a) D.Lgs. 50/16);
- le prestazioni rese in favore del/i soggetto/i affidatario/i in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara. I relativi contratti devono essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (art. 105 co. 3 lett. c bis) D.Lgs. 50/16).

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105 comma 19 D.Lgs. 50/16).

Ai sensi dell'art. 105, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le seguenti categorie di forniture o servizi le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.

I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (art. 105, comma 3, lett. c-bis, d.lgs. n. 50/2016).

I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della presente procedura d'appalto di cui alla lett. c-bis dell'art. 105, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 dovranno essere depositati presso la stazione appaltante/l'ente committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art.105 d.lgs. 50/2016 e al DI 183/2020.

L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla presente procedura.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto (art. 105, comma 4, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);
- che il subappaltatore possenga i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e sia in possesso dei requisiti dell'80 D.Lgs. 50/16 (art. 105 co. 4 lett. b) D.Lgs. 50/16);
- che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 105 co. 4 lett. c) D.Lgs. 50/16);
- che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica (art. 105 co. 7 D.lgs. 50/16);
- che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice (art. 105 co. 7 D.Lgs. 50/16);
- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla Stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 105 co. 9 D.Lgs. 50/16);
- che l'esecutore alleggi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 105 co. 18 D.Lgs. 50/16).

In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è autorizzato.

In assenza della documentazione antimafia ed in assenza delle verifiche circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio tale obbligo incombe sul mandatario (art. 105 co. 17 D.Lgs. 50/16).

L'esecutore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto (art. 105 co. 14 D.lgs. 50/16).

L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso (art. 105 co. 14 D.lgs. 50/16).

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (art. 105 co. 8 D.Lgs. 50/16).

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 (art. 105 co. 12 D.Lgs. 50/16).

L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 105 co. 14 D.Lgs. 50/16).

In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, fornitura o servizio affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

## **ART. 5 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

Sul valore dei contratti di appalto di servizi e forniture ad esecuzione istantanea verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo nella misura e con le modalità previste dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (*si legga anche il comma 1 dell'articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e l'articolo 14, comma 1 del testo del decreto milleproroghe*)

**L'anticipazione resta fissata nel 20% delle risorse stanziata nel 2021 per l'appalto.**

L'importo a titolo di anticipazione sarà corrisposto all'appaltatore entro 15 giorni dell'effettivo inizio della prestazione, a condizione che sia già intervenuta la stipulazione del contratto d'appalto. Tale importo sarà recuperato progressivamente dall'Amministrazione committente secondo il

cronoprogramma della prestazione ovvero secondo le scadenze di pagamento previste nel capitolato speciale

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, tale importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso.

Con riferimento alla garanzia fideiussoria assicurativa di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016.

essa deve essere prestata in conformità allo schema-tipo di cui al DM n. 31 del 19 gennaio 2018 ed è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

## **ART. 6 PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato nel rispetto di quanto segue.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato a seguito di presentazione di **regolari fatture mensili** che dovranno essere emesse dall'aggiudicatario stesso con l'indicazione del mese in cui è stato effettivamente reso il servizio.

A tali fatture dovrà essere allegato il **riepilogo mensile** delle ore effettivamente svolte dalle varie figure professionali (quindi distinto per le varie figure professionali impiegate), nel limite stabilito annualmente dal presente capitolato per ogni singola attività.

L'Amministrazione comunicherà eventuali variazioni degli importi delle suddette quote, che dovessero determinarsi per eventuali modifiche del numero di operatori richiesti o per modifiche delle leggi vigenti.

In tal caso l'aggiudicatario si adeguerà alle nuove indicazioni senza nulla poter eccepire in merito.

I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettronica sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai Servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato.

L'invio delle fatture all'Amministrazione dovrà essere effettuato solamente in formato elettronico, utilizzando il Sistema di Interscambio che prevede l'identificazione di ogni singola amministrazione tramite apposito codice.

Il codice univoco di fatturazione del Comune di Empoli è visionabile sul sito dell'Amministrazione. Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

La fatturazione nei confronti della Stazione appaltante viene eseguita pro quota da ogni impresa facente parte del raggruppamento, in relazione alle prestazioni di competenza eseguite da ciascuna (principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018, n. 17)

In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato per singole partite, sull'importo netto sarà trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti contributivi (art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016).

Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. I certificati di pagamento sono emessi ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.lgs. 50/2016, contestualmente, ovvero entro un termine non superiore a 7 giorni, decorrente dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione.

In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato, i certificati di pagamento sono emessi (ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.lgs. 50/2016), contestualmente

È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso; tale diversa indicazione deve necessariamente emergere dal contratto di subappalto.

Pagamento diretto significa che la fattura mensile rimessa all'amministrazione dall'appaltatore specifica al suo interno la quota da versare al subappaltatore (con precisazione anche dell'IVA). Controllata la fattura - nullaostando - il Comune emette due liquidazioni

Nel caso in cui il subappaltatore abbia rinunciato - nel contratto di subappalto - al pagamento diretto in proprio favore, il corrispettivo viene pagato dall'appaltatore

L'Amministrazione in questo caso verifica prima di procedere al pagamento di ciascuno stato di avanzamento, che l'appaltatore abbia già corrisposto quanto dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite nello stato di avanzamento oggetto di pagamento, richiedendo idonea documentazione a comprova.

In assenza di tale documentazione l'amministrazione committente procederà comunque al pagamento diretto a favore del subappaltatore in sostituzione dell'appaltatore.

L'Amministrazione prima di ogni pagamento procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

## **ART. 7 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

L'Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti all'esecutore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/16).

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/16, impiegati nell'appalto, il RUP ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all'appaltatore (art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/16).

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato l'amministrazione committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del

contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto (art. 30 co. 6 D.Lgs 50/16).

Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti rispettivamente dell'appaltatore o del subappaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 20% degli stessi, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva.

Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore, e rispettivamente il subappaltatore non potranno opporre alcuna eccezione.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 del Ministero dell'economia e delle finanze, per ogni pagamento di importo superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) Euro, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione sospende per sessanta giorni successivi a quello della comunicazione il pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Decorso i sessanta giorni di cui al comma precedente l'Amministrazione procederà ai sensi dell'Art. 3, co. 5 e 6 del suddetto D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

## **ART. 8 RITARDO NEI PAGAMENTI**

Il pagamento va effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione,

Il/i pagamento/i in acconto o i pagamenti frazionati in caso di servizi con prestazioni periodiche e continuative saranno effettuati nel termine di 30 giorni

L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre i termini di cui sopra comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002.

Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002 s.m.

I termini di pagamento di cui sopra restano sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'amministrazione.

Gli interessi non sono dovuti per le sospensioni dei pagamenti disposte ai sensi degli articoli 13 e 14.

Gli interessi non sono altresì dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili all'esecutore oppure il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.



Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato speciale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'esecutore si obbliga, a mente dell'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n., 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e al Commissariato del Governo della Provincia di Firenze.

**L'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge (art. 3 co. 9 L. 136/2010).**

L'esecutore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati nonché le generalità (nome, cognome, codice fiscale, ecc.) delle persone delegate ad operare su detti conti.

L'inadempimento degli obblighi descritti nel presente articolo non consentirà all'Amministrazione di effettuare i pagamenti.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del mancato adempimento ai suddetti obblighi.

## **ART. 9 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il Rup controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione.

La verifica di conformità finale deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine previsto ai sensi dell'art. 113-bis comma 3 del D.Lgs 50/16.

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Decorso tale termine, la verifica si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 102 co. 3).

Ai sensi dell'art. 113 bis co. 2 D.Lgs. 50/2016 all'esito positivo della verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato previo accertamento che le prestazioni sono state eseguite nei tempi stabiliti, a regola d'arte ed in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e eventualmente nelle condizioni migliorative offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Prima dell'emissione del certificato, il Direttore dell'esecuzione può sottoporre ad esame, a sua scelta, la qualità del servizio, senza che l'esecutore possa elevare contestazioni o pretese. Alle operazioni l'esecutore può farsi rappresentare da propri incaricati.

Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate e/o da applicarsi.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

**Nel caso di servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 ( come nel caso di specie) il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione (art. 102 co. 2 D.Lgs. 50/16).**

#### **ART. 10 RESPONSABILITA' DELL' ESECUTORE**

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di conformità o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 102 co 5 D.Lgs. 50/16).

#### **ART. 11 CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI**

Il Direttore dell'esecuzione svolge (eventualmente con il supporto dei Direttori operativi se nominati) il coordinamento, la direzione e il controllo dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

In relazione alle specifiche tipologie di servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del Direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

*a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato speciale eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;*

*b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;*

*c) il rispetto dei tempi;*

*d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;*

*e) la soddisfazione dei fruitori del servizio;*

*f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.*

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto

Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

Il Direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti (Art. 18 DM 49/2018).

**L'affidatario deve presentare, dopo ogni semestre una relazione concernente attività ed interventi attuati, con una valutazione dei risultati raggiunti.**

#### **ART. 12 REFERENTE AMMINISTRATIVO**

L'appaltatore è tenuto a individuare un referente amministrativo (oltre a un Responsabile/ coordinatore - di cui alla successiva PARTE II)

Il referente amministrativo costituisce l'interlocutore del Comune per

- *penali*
- *reclami*
- *pagamenti*
- *sospensioni del servizio*
- *adempimenti amministrativi vari*
- *comunicazioni con l'utenza*

Il referente deve essere sempre reperibile ed è tenuto a presentarsi in Comune, se richiesto dall'Amministrazione per affrontare problematiche amministrative legate all'appalto: fatturazione, pagamenti, turni, reclami, colloqui con il personale, ecc.

Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi il Comune - previa motivata comunicazione all'affidatario - ha diritto di esigere la sostituzione immediata del referente amministrativo, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'esecutore.

#### **ART. 13 ANDAMENTO DEI SERVIZI**

L'appaltatore ha il dovere di eseguire i servizi con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione. Le modalità e le tempistiche di esecuzione devono comunque essere concordate con il Direttore dell'esecuzione.

L'Amministrazione committente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di servizi particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione del servizio, alla prestazione di servizi senza che l'esecutore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

#### **ART. 14 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE**

Non sarà accordato all'esecutore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso del servizio.

#### **ART. 15 IMPOSTA DI BOLLO**

I seguenti documenti sono soggetti ai sensi della normativa vigente all'imposta di bollo, che è carico dell'appaltatore:

- *processo verbale di avvio dell'esecuzione;*
- *verbale di sospensione e di ripresa delle prestazioni;*
- *certificato e verbale di ultimazione delle prestazioni;*
- *certificato di verifica di conformità;*
- *certificato di regolare esecuzione.*

#### **ART. 16 INFORMAZIONI**

L’Affidatario potrà ottenere le necessarie informazioni sugli obblighi relativi alle vigenti disposizioni: in materia di previdenza e assistenza presso l’INPS – Sede centrale di Firenze e nei rispettivi uffici comprensoriali; in materia di infortuni sul lavoro presso INAIL; in materia di sicurezza e condizioni di lavoro presso l’ufficio provinciale Tutela sociale del Lavoro

#### **ART. 17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE**

L’affidatario è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve (di cui all’ art. 21 DM 49/2018), ad attenersi alle disposizioni del Direttore dell’esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare servizio.

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sul servizio il Direttore dell’esecuzione o l’affidatario comunicano al Responsabile del procedimento le contestazioni insorte. Il Responsabile del procedimento convoca le parti e promosso in contraddittorio con loro l’esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al direttore dell’esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest’ultimo e l’esecutore.

Il Direttore dell’esecuzione comunica in forma d’ordine di servizio la decisione del Responsabile del procedimento all’ esecutore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel primo atto idoneo a riceverle e con le modalità ed effetti di cui ai commi 5 e seguenti.

Qualora l’affidatario abbia iscritto riserva, il Direttore dell’esecuzione trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al Responsabile del procedimento entro quindici giorni.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore.

*Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:*

- *il processo verbale di avvio dell’esecuzione;*
- *il processo verbale di sospensione dei servizi;*
- *il processo verbale di ripresa dei servizi;*
- *il certificato di ultimazione;*
- *il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione;*
- *l’ordine di servizio;*
- *il certificato di pagamento.*

Se l’appaltatore ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.

In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

#### **ART. 18 LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 18 del 2019**

Al fine di tutelare la stabilità occupazionale nell’esecuzione dei contratti di appalto di servizi, l’appaltatore uscente è tenuto a fornire, su richiesta della stazione (**tre mesi prima della scadenza del contratto**), le seguenti informazioni relative al proprio personale dipendente:

- a) numero di unità;
- b) qualifica e categoria professionale;
- c) livello retributivo;
- d) attività e mansioni svolte;
- e) anzianità di servizio;
- f) monte ore settimanale;
- g) sede di lavoro;
- h) numero di lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- i) CCNL applicato;
- l) ulteriori elementi retributivi e indennità aggiuntive corrisposte.

La mancata trasmissione dei dati - dopo un primo sollecito - dà luogo ad una penale giornaliera di euro 150,00

#### **ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietato all'aggiudicataria di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni di servizi oggetto del contratto, salvo esplicita autorizzazione da parte Comune, e comunque nel rispetto del disposto di cui all'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, a cui si rimanda.

#### **ART. 20 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**

(Tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.)

In base alle disposizioni contenute all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti da parte del Comune verranno effettuati esclusivamente e totalmente a mezzo bonifico su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui il legale rappresentante della ditta aggiudicataria deve comunicare gli estremi identificativi nonché il codice fiscale e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso. In mancanza di tale comunicazione non sarà possibile eseguire le liquidazioni delle fatture.

L'appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i, fornendo al Comune di Empoli ogni informazione utile a tal fine ed in particolare:

- a utilizzare i conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comunicati al Comune, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore. provvede altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;

- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su detti conti;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari secondo le modalità sopraindicate riportanti il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

È fatto obbligo all'affidatario. di osservare, in tutte le operazioni, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (L. 217/2010 conv.

D.L. 187/2010). In caso d'inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. 136/2010 ss.mm., l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

#### **ART. 21 DOMICILIO**

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio legale per tutti gli effetti del contratto nel territorio del Comune di Empoli.

#### **ART. 22 ACCORDO BONARIO**

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 23 ARBITRATO E TRANSAZIONE**

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, possono essere deferite ad arbitri, qualora previsto dal contratto, o al giudice ordinario.

Si applicano per quanto riguarda l'arbitrato gli articoli 209 e 210 del D.Lgs. 50/2016.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 208 D.Lgs. 50/16.

#### **ART. 24 CLAUSOLA RECESSO CONSIP**

Al momento della redazione del presente atto, non sono attive convenzioni-quadro CONSIP per l'approvvigionamento del predetto servizio. Ne consegue che l'obbligo per l'ente di acquisire il medesimo servizio tramite il sistema CONSIP non è operante, non potendo trovare applicazione il D.P.C.M. 11 luglio 2018 (pubblicato in GURI, serie Generale, n. 189/2018 che, ai sensi dell'art. 9, co. 3, D.L. 66/2014, convertito, con modifiche, in L. 89/2014, il quale ha stabilito nuove categorie merceologiche tra cui il trasporto scolastico, con riferimento alle quali l'ente, al superamento della soglia di euro 221.000,00, dovrà ricorrere a CONSIP o ad altro soggetto aggregatore, non potendo più esperire procedura di gara autonoma) per carenza del relativo presupposto di fatto (TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 21/2019).

**Quanto sopra anche in ragione della peculiarità del servizio oggetto di questo appalto che prevede la concessione in uso -all'affidatario - di un parco veicoli di proprietà dell'Amministrazione**

Ciò nondimeno, laddove nel corso dell'esecuzione del presente appalto oggetto di un contratto cd "ponte", CONSIP dovesse attivare convenzioni-quadro per l'approvvigionamento del servizio, questo ente procederà alla risoluzione del contratto, senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun diritto al risarcimento del danno.

#### **ART. 25 PRIVACY**

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie, raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento comunitario 679/2016.

Il legale rappresentante dell'aggiudicatario verrà nominato con separato e specifico provvedimento Responsabile esterno del trattamento

#### **ART. 26 RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale di appalto, si fa riferimento al codice degli appalti, al codice civile, a tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio oggetto della presente gara ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

## PARTE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

### ART. 27 BASE DI GARA E VALORE COMPLESSIVO DELLA GARA

Negli atti di gara, come da parere 581/2019 del Ministero delle infrastrutture è necessario indicare sia il valore stimato della procedura che la base d'asta.

Il **Valore complessivo della procedura** deriva «dalla somma dell'importo a base di gara (al netto di Iva e di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso) e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti».

A questo elemento si fa riferimento

-per definire la disciplina applicabile e in particolare per stabilire se il contratto deve essere affidato seguendo le norme previste per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di appalti della normativa europea oppure a quella sopra soglia europea

- per l'importo del CIG

-per l'importo della cauzione provvisoria (per la cauzione definitiva si farà invece riferimento al valore contrattuale netto - base d'asta decurtata dal ribasso offerto)

**Il valore complessivo della procedura è determinato in euro 752.376,00 come da tabella sottostante**

**La Base d'asta** è invece un elemento utile all'operatore economico che partecipa alla gara e rappresenta il riferimento «per la presentazione delle offerte economiche»; in questo caso quindi risulta irrilevante il pacchetto opzionale da affidare ex art 63 comma 5 Dlgs 50/2016 (servizi complementari) successivo art. 28 punto 3)

La base d'asta è fissata in euro **742.256,00** escluso IVA

Base d'asta (2 anni) compresa sicurezza ed escluso IVA	<b>Euro 742.256,00 netti</b> <b>Costi per la sicurezza 0,00</b>
Pacchetto opzionale da affidare - eventualmente - nel 2022 con successiva negoziazione art 63 comma 5 D.lgs. 50/2016 (servizi complementari) uscite e gite didattiche	<b>Euro 10.120,00 complessivi (inclusa IVA)</b>
<b>Totale ( valore complessivo della procedura)</b>	<b>Euro 752.376,00</b>

**Nell'Allegato C3** la Stazione appaltante rimette una tabella di sintesi che consente di ricostruire il ragionamento logico seguito per il calcolo della Base d'asta.

### ART. 28 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento di:



### **1) Servizio trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado**

Il servizio consiste nel trasportare gli alunni delle scuole di competenza, sulla base dei percorsi ANNUALMENTE DEFINITI dal Servizio Scuola dell'Ente.

Nel corso dell'esecuzione i percorsi potrebbero subire variazioni - in ragione di nuove iscrizioni, rinunce, cambi di residenza o di scuola - intervenute ad anno scolastico in corso.

Per gli alunni facenti domanda che non risiedono nelle zone di competenza rispetto alla scuola di destinazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare all'occorrenza - nei limiti del quinto d'obbligo - modifiche ai tragitti prefissati.

Gli alunni devono essere trasportati all'entrata della scuola - e viceversa all'uscita dalla stessa - nei giorni previsti dal calendario scolastico regionale, articolato su 5 giorni settimanali.

Il calendario sarà prontamente comunicato dal Servizio Scuola all'affidatario prima dell'inizio dell'anno scolastico.

L'aggiudicatario deve svolgere le proprie attività per garantire sempre l'efficacia e l'efficienza del servizio, con l'obiettivo di svolgere il trasporto di andata e ritorno casa/scuola nel minor tempo possibile per una permanenza minima degli alunni sui mezzi in condizioni di assoluta sicurezza.

Nei 5 giorni lavorativi precedenti l'inizio della scuola, il Servizio Scuola provvederà a comunicare all'aggiudicatario i percorsi definitivi che dovranno essere effettuati, riportati nel Piano dei Trasporti definitivo.

Il percorso di ogni singolo mezzo potrà interessare strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private ed anche parzialmente il territorio dei comuni limitrofi.

Sono ammessi sul mezzo per le necessarie verifiche il personale comunale incaricato

Per ragioni legate alle esigenze di custodia degli alunni da parte del personale scolastico, orari e itinerari indicati dall'Amministrazione dovranno essere rigorosamente rispettati.

Non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per qualunque causa che esuli dallo svolgimento delle operazioni necessarie al servizio.

Modifiche ai tragitti prefissati saranno possibili anche in caso di variazioni degli orari scolastici, che saranno comunicate all'aggiudicatario da parte del Servizio Scuola secondo le indicazioni ricevute dai Dirigenti Scolastici.

**L'eventuale sospensione dell'attività didattica potrà essere comunicata all'aggiudicatario anche con un solo giorno di preavviso.**

## **2) Servizio di accompagnamento/sorveglianza alunni sugli scuolabus**

Il servizio prevede l'accompagnamento e l'assistenza al trasporto, con unico accompagnatore su tutti i mezzi:

- per le scuole dell'infanzia
- per le scuole primarie
- per le secondarie di primo grado

Il servizio potrà essere subappaltato

Il servizio, nel dettaglio, prevede l'accompagnamento e la sorveglianza degli alunni durante il trasporto.

L'assistenza dovrà essere garantita dal momento della salita fino alla discesa dallo scuolabus e durante tutto il percorso, fino alla consegna agli incaricati a fine viaggio (salvo i casi di cui all'Art. 19 bis L. 172/2017)

L'accompagnatore dovrà controllare tramite apposito elenco, fornito dal Servizio Scuola, che gli alunni trasportati siano quelli aventi diritto al servizio.

I bambini devono essere riconsegnati ai legittimi incaricati nel luogo e all'orario previsto: per legittimi incaricati si intendono i soggetti individuati in fase d'iscrizione o con successive aggiunte comunicate al Servizio Scuola, e il cui elenco sarà fornito all'appaltatore. Il personale incaricato ha l'obbligo di verificare di volta in volta l'identità dei singoli soggetti che riprendono i bambini (salvo i casi di cui all'Art. 19 bis L. 172/2017).

In assenza dei genitori o di persona delegata il personale dello scuolabus è tenuto alla custodia dell'alunno fino a mezz'ora oltre il termine del percorso, durante la quale proverà a contattare l'incaricato al recupero e la famiglia. In caso di irreperibilità o di impossibilità al recupero entro un termine congruo, i bambini saranno condotti al più vicino presidio delle Forze dell'Ordine.

In caso si verifichi l'assenza dell'incaricato al recupero per lo stesso alunno, l'aggiudicatario è tenuto a darne comunicazione formale all'Ente.

Qualora gli alunni trasportati assumano atteggiamenti e comportamenti non idonei al buon andamento del servizio l'aggiudicatario è tenuto a comunicare formalmente all'Ente nome e cognome degli stessi, al fine di poter attivare le procedure di richiamo e di eventuale sospensione dal servizio.

## **3) Servizio aggiuntivo (da affidare eventualmente con procedura negoziata)**

A partire dall'anno 2022 (e anche per l'anno 2023) potrà essere affidato - con apposita e specifica procedura negoziata ex art 63 comma 5 D.lgs. 50/2016- un servizio aggiuntivo consistente nell'espletamento del trasporto per gite scolastiche o uscite didattiche su richiesta delle scuole appartenenti al territorio comunale.

Di norma trattasi di gite da effettuare al massimo entro l'orario mattutino delle lezioni: in questi casi gli alunni saranno accompagnati dall'insegnante e non sarà necessaria la presenza di personale d'accompagnamento.

Dette attività verranno svolte indicativamente nella fascia oraria 9,00-12,00 e 13.45-15.15; date, orari e percorsi saranno comunque concordati con il Servizio Scuola a cadenza settimanale.

Tale servizio addizionale ed eventuale è stato quantificato in complessivi euro **10.120,00** (come da conteggio riportato nella legge speciale di gara) IVA inclusa

Il servizio di cui al presente articolo è stato conteggiato nel valore complessivo della gara; questo consentirà, laddove il Comune ne ravvisi la necessità/utilità, di affidare con separata e successiva procedura negoziata il servizio.

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operatori, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore.

#### **ART. 29 DURATA (SOSPENSIONI E RIPRESE)**

La durata dell'appalto è fissata in anni scolastici 2 (anno scolastico 2021/2022 e anno scolastico 2022/2023).

L'esecuzione del servizio di trasporto affidato, di norma, avrà inizio su ordine del Direttore dell'esecuzione, previa formale sottoscrizione del contratto di appalto.

L'Amministrazione Comunale, nell'attesa della stipula del contratto può avviare comunque il Servizio (secondo quanto previsto dal c.d. D.L. semplificazioni)

Prima dell'avvio del servizio l'affidatario dovrà necessariamente presentare assicurazioni e cauzione definitiva. In caso di esecuzione anticipata l'affidatario si impegna, fin da subito, anche in pendenza di stipula contrattuale, a rispettare tutte le norme previste dal capitolato speciale

Durante l'esecuzione del servizio, il Direttore dell'esecuzione potrà sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione nei casi e con le modalità di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario con verbale (altro verbale verrà adottato per la ripresa).

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale con le modalità di cui all'art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 (Art. 107 comma 3 D.Lgs. 50/2016).

Nelle ipotesi di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 D.Lgs. 50/16, sospensioni inferiori a sei mesi o per un periodo di tempo inferiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, non danno diritto ad alcuna indennità o risarcimento; oltre tale termine l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone spettano all'esecutore esclusivamente la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti (Art. 107 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 comma 2 D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, in caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato nella misura di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione delle prestazioni.

#### **ART. 30 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

L'appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità del servizio.

I suddetti servizi sono da considerarsi servizi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 146 del 12/6/1990, per cui per alcun motivo potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato, con l'impegno dell'impresa aggiudicataria di darne esecuzione a qualsiasi condizione ai sensi e per gli effetti della L. 146/1990.

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'appaltatore è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione appaltante, nonché a garantire un servizio di emergenza.

In caso di interruzione dovuta a guasti meccanici, l'appaltatore deve avvisare immediatamente il Comune e garantire il completamento del percorso con mezzo sostitutivo.

In caso di inadempimento dell'obbligazione sopra indicata non sarà corrisposto il compenso relativo al servizio non effettuato e saranno applicate le penalità previste per legge o contratto.

La totale interruzione del servizio per causa di forza maggiore non dà luogo ad alcuna responsabilità, ma l'appaltatore non ha diritto al compenso.

Per forza maggiore si intende ogni evento **che non è voluto o causato dall'appaltatore.**

### **ART. 31 PERCORSI E ORARI**

Il trasporto alunni si svolgerà nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico. L'indicazione di massima dei percorsi e delle fasce orarie di svolgimento del servizio sono specificati **nell'Allegato C1 Piano dei Trasporti**

L'affidatario si impegna, su richiesta del Servizio Scuola, ad effettuare, in situazioni di contingenza e di urgenza, anche altre percorrenze che si rendessero necessarie per garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto.

Non sono ammesse percorrenze diverse da quelle indicate nel Piano dei Trasporti, come stabilito con il Servizio Scuola, se non a seguito di espressa autorizzazione, o per cause di forza maggiore (es. lavori in corso) che dovranno essere immediatamente segnalate agli uffici comunali.

Non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso con passeggeri a bordo per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quanto altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio, e che in qualche maniera possa compromettere la sicurezza degli alunni trasportati.

Il personale addetto al servizio di trasporto, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a circostanze di forza maggiore, dovrà effettuare le necessarie deviazioni dei percorsi al fine di garantire il normale espletamento del servizio.

Inoltre il Comune si riserva il diritto di disporre, durante l'anno scolastico, varianti in più o in meno alla percorrenza indicata, nonché all'itinerario, in rapporto alle esigenze del servizio e dell'utenza.

### **ART. 32 UTENZA**

L'utenza è composta da alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Nel caso del servizio complementare (punto 3 dell'art. 28) - che potrà essere successivamente affidato - è considerata utenza anche il personale docente delle scuole.

### **ART. 33 RESPONSABILE/COORDINATORE**

Il Responsabile/coordinatore dell'appalto cura i rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e l'Ente, coordinando il servizio e le altre figure tecniche impiegate, occupandosi anche dei problemi di

ordinaria gestione. Al Responsabile/coordinatore dell'appalto saranno effettuate da parte dell'Ente tutte le comunicazioni – anche quelle urgenti - circa variazioni al servizio (tratte/orari/utenti).

La comunicazione a tale Responsabile/coordinatore, anche verbale (alla quale, in questo caso, dovrà seguirne tempestivamente una scritta), avrà valore di comunicazione fatta all'aggiudicatario.

Il Responsabile/coordinatore dell'appalto dovrà essere dotato di cellulare di riferimento e dovrà essere reperibile tutti i giorni h 24, compresi i giorni festivi.

In caso di assenza del medesimo deve essere nominato un sostituto e comunicato immediatamente al Servizio scuola.

Al Comune dovrà essere fornito, oltre al numero di telefono per la reperibilità del Responsabile/coordinatore dell'appalto e del sostituto, anche il riferimento di tutti i dipendenti occupati in servizio per contatti urgenti circa variazioni e/o problematiche di qualsiasi genere.

Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione committente - previa motivata comunicazione all'affidatario - ha diritto di esigere la sostituzione immediata del responsabile/coordinatore, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'affidatario.

### ART. 34 FIGURE PROFESSIONALI

Le figure professionali impiegate nell'appalto sono :

- personale autista
- personale dedito all'accompagnamento

<b>PERSONALE</b>	<b>CCNL LEADER scelto per il calcolo della base di gara</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>TITOLI / REQUISITI</b>	<b>MONTE ORE ANNUALE</b>
n.13 accompagnatrici	Contratto delle cooperative sociali	B1	- titolo di studio della scuola dell'obbligo - esperienza di almeno 2 anni in servizi similari	9.600
n.8 autisti scuolabus	Contratto delle cooperative sociali	C1	- titolo di studio della scuola dell'obbligo - patente D e Carta di Qualificazione del Conducente per trasporto persone - possesso della Carta del Conducente.	5.600

L'Allegato Nbis fornisce ulteriori informazioni sul personale – anche ai fini del riassorbimento (indicazioni dettagliate su contratto applicato, profilo, inquadramento).

All'inizio di ogni anno scolastico l'impresa deve individuare e comunicare al Servizio Scuola, prima dell'avvio del servizio, l'elenco del personale impegnato nel servizio

Per gli autisti si dovrà anche trasmettere copia fotostatica delle patenti e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e fisici necessari allo svolgimento del servizio. Dovrà essere comunicato anche l'elenco del personale adibito al servizio di accompagnamento e vigilanza.

I conducenti degli automezzi dovranno essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della M.C.T.C. e provvisti, oltre che di idonea patente di guida, del cosiddetto C.Q.C. (certificato qualifica conducente) del tipo richiesto, così come previsto dal D.P.R. 495/92 e succ. modifiche di integrazioni

L'affidatario dovrà garantire la continuità degli operatori impiegati nel complessivo periodo di durata del rapporto contrattuale.

La sostituzione del personale indicato nel progetto di esecuzione del servizio potrà aver luogo eccezionalmente a fronte di adeguata motivazione con personale in possesso degli stessi requisiti. Le assenze a qualsiasi titolo del personale impiegato dovranno essere regolarmente sostituite con personale supplente in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Il personale che verrà messo a disposizione dell'appaltatore per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, l'appaltatore deve garantire che a carico del personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto non risultino condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

E' facoltà del Comune chiedere all'aggiudicatario di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del medesimo abbiano tenuto comportamenti non idonei e consoni all'ambiente di lavoro o contegni non corretti verso gli utenti del servizio.

L'appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti (anche se soci di cooperative) occupati nelle varie fasi che costituiscono l'oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L., applicabili alla data dell'offerta, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere le condizioni di ogni altro contratto collettivo che dovesse venire stipulato per le categorie interessate. Inoltre dovranno essere osservate tutte le norme derivanti da leggi e decreti in materia di assicurazioni varie del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, di sicurezza del lavoro e ogni altra disposizione che entri in vigore nel corso dell'appalto. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego con il personale addetto alla conduzione dei mezzi ed all'assistenza al trasporto degli alunni.

#### **ART. 35 NORME COMPORTAMENTALI ( regole generali)**

L'affidatario è tenuto a svolgere il servizio nel rispetto delle norme del codice stradale e nel rispetto delle indicazioni impartite dal Servizio Scuola del Comune di Empoli. Il rispetto delle direttive impartite dall'Ente non comporta l'assunzione dell'identità di datore di lavoro, essendo il presente appalto classificato esclusivamente come appalto di servizi. Ogni anno, al termine delle iscrizioni al servizio, saranno consegnati gli elenchi degli alunni da trasportare con le scuole di riferimento.

E' obbligo della ditta affidataria trasportare unicamente gli alunni autorizzati, ossia quelli indicati dal Servizio Scuola tramite gli appositi elenchi trasmessi all'inizio dell'anno scolastico e successivamente aggiornati con le nuove domande presentate o con le cancellazioni richieste.

Nell'effettuazione del servizio l'affidatario dovrà trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di prelievo al punto di discesa stabilito, curandosi di garantire il servizio nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza.

In particolare, nell'esecuzione del trasporto si dovrà prestare particolare attenzioni alle operazioni di salita e di discesa dal mezzo dei passeggeri, in collaborazione con il personale di sorveglianza/vigilanza che sarà presente a bordo di ogni mezzo in servizio. All'andata gli utenti dovranno essere affidati in consegna al personale della scuola (collaboratori scolastici o altre figure all'uopo incaricate), al ritorno, dopo aver preso in carico i bambini da parte del personale scolastico e verificata la corretta sistemazione all'interno degli scuolabus, saranno restituiti ai genitori o a persone adulte appositamente delegate al ritiro (salvo i casi di cui all'Art. 19 bis L. 172/2017).

Dovrà essere prestata particolare attenzione agli alunni trasportati affinché sia verificata la corretta seduta al posto evitando che durante il viaggio gli stessi si alzino dal proprio posto. Al momento della salita dell'alunno, il mezzo non potrà ripartire sino a che il personale non abbia appurato che lo stesso sia seduto.

Alla discesa l'alunno non potrà alzarsi dal posto fino a che il mezzo non sia fermo e nel luogo ove è prevista la discesa. L' affidatario dovrà assicurare la massima puntualità e funzionalità del servizio, nonché la massima correttezza e serietà nel contegno di tutto il personale impiegato.

Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto delle vigenti normative relative al codice della strada ed al trasporto degli alunni e ad ogni altra prescrizione che il Comune di Empoli emanerà nel tempo in materia.

In particolare la salita e la discesa dei passeggeri dovrà essere regolata in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti e nella massima sicurezza.

#### **ART. 36 NORME COMPORTAMENTALI (specifiche di dettaglio)**

Durante lo svolgimento del servizio, il **conducente del mezzo/ autista** deve osservare le seguenti prescrizioni:

- 1. Mantenere un comportamento irreprensibile, rispettoso e di collaborazione nei confronti delle persone con le quali venga in contatto, in special modo bambini/ragazzi;*
- 2. Adottare tutte le cautele necessarie e gli accorgimenti utili al fine di garantire l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei trasportati soprattutto durante le fasi di salita e discesa;*
- 3. Svolgere i propri compiti con la massima cura, attenzione e con l'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza per garantire l'incolumità dei trasportati e l'osservanza delle norme igienico sanitarie;*
- 4. Mantenere il segreto d'ufficio;*
- 5. Rispettare gli obblighi di comunicazione e comunque riferire di lamentele e disfunzioni rilevate durante il servizio;*
- 6. Rispettare gli orari e i percorsi previsti,*
- 7. Non usare il veicolo per altro scopo rispetto a quello previsto dal presente capitolato*
- 8. Non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza*

9. Assicurarsi che gli alunni salgano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza e che scendano solo in presenza di un genitore o di altra persona delegata ed autorizzata (salvo i casi di cui all'Art. 19 bis L. 172/2017).

10. Tenere una velocità nei limiti di sicurezza e da quanto previsto dal Codice della Strada;

11. Essere munito di tesserino di riconoscimento;

12. Non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione

13. Non fumare né consumare alcolici sul mezzo

14. Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura e attenzione

15. Essere dotato di telefono cellulare con dispositivo viva-voce o supporto idoneo al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità o problematica eventualmente occorsa, evitando ogni uso improprio o personale dello stesso durante la guida.

16. Svolgere il proprio lavoro garantendo agli utenti il sostegno e la cura, nel momento della salita e della discesa e durante il periodo di percorrenza

17. Accertare che sullo scuolabus i bambini tengano un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri, dell'autista e dell'operatore stesso

18. Usare un linguaggio appropriato e rispettoso

Durante lo svolgimento del servizio, il **personale dedito all'accompagnamento** deve osservare le seguenti prescrizioni:

1. Mantenere un comportamento irreprensibile, rispettoso e di collaborazione nei confronti delle persone con le quali venga in contatto in special modo dei bambini/ ragazzi;

2. Adottare tutte le cautele necessarie e gli accorgimenti utili al fine di garantire l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei trasportati soprattutto durante le fasi di salita e discesa;

3. Svolgere i propri compiti con la massima cura, attenzione e con l'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza per garantire l'incolumità dei trasportati e l'osservanza delle norme igienico sanitarie;

4. Mantenere il segreto d'ufficio;

5. Rispettare gli obblighi di comunicazione e comunque riferire di lamentele e disfunzioni rilevate durante il servizio;

6. Essere puntuale nella presa di servizio

7. Non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza

8. Assicurarsi che gli alunni salgano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza e che scendano solo in presenza di un genitore o di altra persona delegata ed accoglierli

10. Vestire in modo decoroso.

11. Essere munito di tesserino di riconoscimento.

12. Non fumare né consumare alcolici sul mezzo.

13. Usare un linguaggio appropriato e rispettoso

In caso di violazioni di quanto sopra il Comune potrà chiedere la sostituzione immediata del personale impiegato

### **Art. 37 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

L'affidatario si impegna senza ulteriore onere di spesa a far partecipare il personale educativo ed ausiliario impiegato nei servizi oggetto dell'appalto alle iniziative e ai percorsi formativi ed informativi necessari per mantenere il livello di qualità professionale dei propri operatori



### **ART. 38 PARCO MEZZI CONCESSI IN USO DALL'AMMINISTRAZIONE**

Il Comune mette a disposizione (ad uso gratuito) per la durata dell'appalto i mezzi descritti nell'**Allegato C2 Parco mezzi di proprietà comunale**

E' fatto obbligo all'affidatario procurarsi la disponibilità di idoneo spazio **recintato** per il ricovero dei mezzi comunali nell'orario di mancato servizio (depositeria)

I mezzi di proprietà comunale dovranno essere utilizzati esclusivamente per il servizio di trasporto oggetto dell'appalto.

Si riportano in tabella i costi - afferenti i mezzi di cui all'Allegato C2 a carico dell'Appaltatore

1	Costi carburante
2	Manutenzione ordinaria
3	Costi manutenzione straordinaria (nel solo caso in cui la stessa si sia resa necessaria per mancata effettuazione della manutenzione ordinaria)
4	Costi multe e sanzioni amministrative
5	Costi depositeria
6	Costo pulizie (interne ed esterne) e sanificazioni mezzi
7	Cassette di pronto soccorso e presidi medici / estintori
8	Catene e gomme

Laddove per le operazioni di cui sopra ( revisione/manutenzione straordinaria) i mezzi non possano essere utilizzati per il servizio, sarà cura e onere dell'Appaltatore provvedere a reperire mezzi sostitutivi idonei.

Restano a carico dell'Amministrazione:

- **tassa di proprietà ( bollo)**
- **revisione annuale**
- **manutenzione straordinaria (nei casi non compresi nel punto 3 dell'elenco)**
- **assicurazione**

### **ART. 39 MEZZI ADDIZIONALI DI CUI L'APPALTATORE DEVE PROCURARSI LA DISPONIBILITÀ**

L'appaltatore, per tutta la durata del contratto, utilizzerà per l'espletamento del servizio oggetto di gara, almeno 2 mezzi di trasporto aventi la seguente capienza:

- un bus da 54 posti
- un bus da 42 posti

Sarà facoltà dell'Amministrazione, sulla base del numero effettivo di iscritti, chiedere – entro due settimane dall'inizio dell'anno scolastico – l'utilizzo, in sostituzione dei suddetti mezzi, di bus con capienza inferiore. In caso di disponibilità degli stessi da parte dell'aggiudicatario, si procederà a una rinegoziazione dell'importo pattuito per il noleggio in sede di gara. Gli automezzi dovranno essere in

regola con la normativa vigente in materia di trasporto scolastico, oltre che essere adeguati ai percorsi da effettuare ed agli utenti da trasportare.

Dovranno essere omologati per il trasporto degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Dovranno essere dotati di cassette di pronto soccorso ed estintori

Relativamente a tali mezzi (non di proprietà comunale) tutte le spese ed i costi - nessuna voce esclusa - riportati nel precedente art 38 gravano sull'appaltatore.

La mancata disponibilità dei mezzi oggetto di offerta tecnica comporterà la revoca immediata dell'affidamento e/o la risoluzione del contratto eventualmente stipulato ivi compreso l'incameramento della polizza fideiussoria presentata.

Nei periodi climatici individuati dalla normativa di settore e dalle ordinanze locali che prevedono l'obbligo dell'uso di accessori quali catene o gomme invernali adatte alla neve e al ghiaccio, i mezzi suddetti dovranno essere obbligatoriamente attrezzati con i dispositivi richiesti dotati di omologazione.

Su tali mezzi l'affidatario, non potrà apporre alcuna immagine o scritta che possa essere ricondotta a pubblicità. I mezzi dovranno esporre in modo visibile sia nella parte anteriore, sia in quella posteriore, una scritta riportante la dicitura "Comune di Empoli - Servizio di trasporto scolastico", nel rispetto della normativa esistente.

#### **ART. 40 GEOLOCALIZZAZIONE E SEGNALETICA**

Tutti i mezzi impiegati per il trasporto scolastico dall'appaltatore dovranno aver installato apposito dispositivo (con corredata applicazione) per permettere - durante il percorso di andata e ritorno, o in caso di gite - la loro geolocalizzazione.

L'applicazione dovrà consentire a genitori - tramite installazione gratuita, anche per smartphone - la verifica puntuale della posizione degli scuolabus.

#### **ART. 41 RITARDO DELL'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO**

Il verificarsi di eventuali inadempienze sarà contestato per scritto, a mezzo PEC, dal Comune all'aggiudicatario, con invito a provvedere alla loro eliminazione. L'aggiudicatario, entro 7 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione, dovrà formulare le proprie controdeduzioni scritte in ordine a quanto viene addebitato.

In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni adottate dall'aggiudicatario, il Comune provvederà ad applicare le seguenti penali, nel rispetto comunque dell'art. 113-bis, D.Lgs. 50/2016:

- € 30,00 per trasporto utenti non aventi diritto;
- € 200,00 per il mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi e del protocollo COVID;
- € 600,00 per il mancato rispetto degli orari e/o percorsi stabiliti senza valida giustificazione per ogni inadempienza;
- € 800,00 (al giorno) per il mancato ricovero dei mezzi del comune - concessi in uso - all'interno di area recintata;
- € 1.000,00 per mancata effettuazione di ogni corsa esclusi i casi di forza maggiore;
- € 5.000,00 in caso di comportamento dell'autista scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (ad es.: molestie, fumo alla guida, uso del telefono personale per motivi non di emergenza o legati al servizio, velocità eccessiva e pericolosa) segnalato al Comune e

da questo accertato. Alla seconda infrazione accertata verso lo stesso autista potrà essere richiesta la rimozione dello stesso dal servizio;

- € 2.000,00 in caso di assenza dell'accompagnatore.

Nel caso di ripetizione della medesima violazione o di almeno due violazioni di diversa specie nell'arco di 30 giorni verrà applicata la penale di importo maggiore raddoppiata. Per la riscossione delle penali il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva (cauzione che nell'arco temporale di giorni 5 dovrà essere ricostituita dell'importo iniziale pena la risoluzione del contratto). Il pagamento delle penali non libera l'aggiudicatario dalla responsabilità per danni causati e la relativa somma verrà detratta dal pagamento del corrispondente corrispettivo mensile d'appalto. Il Comune, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. Il presente articolo si intende espressamente approvato dall'Impresa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.

#### **Art. 42 RECLAMI**

Eventuali reclami sporti dall'utenza sui servizi dovranno - unicamente alle contro deduzioni/giustificazioni - essere trasmessi al Comune entro 3 giorni dal presentato reclamo.

Verrà applicata una penale di 50 euro per ogni giorno di ritardo nella trasmissione del reclamo e delle corredate giustificazioni-contro deduzioni.

Analoga penale sarà prevista in caso di mancato riscontro entro 3 giorni dalla segnalazione – da parte del Servizio Scuola – di reclami giunti presso lo stesso.

Il Comune si riserva di richiedere, a seguito della trasmissione di quanto sopra:

- dettagli ulteriori
- l'audizione del personale coinvolto

e di valutare l'applicazione di eventuali penali ai sensi dell'art. 41 sulla base delle informazioni raccolte.

#### **ART. 43 RECESSO**

Ai sensi dell'art. 109, D.Lgs. 50/2016, il Comune in qualunque momento, può recedere dal contratto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno ragioni di interesse pubblico che determinano l'attivazione del servizio. Il recesso si comunica per iscritto con trasmissione per PEC; per lo stesso opera necessariamente un preavviso di giorni 10.

#### **ART. 44 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Sono considerate **inadempienze gravi** in grado di portare alla risoluzione per inadempimento (e l'incremento della cauzione con comunicazione all'ANAC), le fattispecie appresso indicate:

*1. mancato inizio entro i termini previsti dal capitolato o abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;*

*2. per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte del Comune;*

*3. per impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;*

*4. mancato rispetto disposizioni:*

- sulla privacy

- sulla tracciabilità dei flussi finanziari
  - sul subappalto
  - sul codice di comportamento
  - sul protocollo di legalità
5. reiterate violazioni degli obblighi comportamentali specifici ( art. 36)
  6. per gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti;
  7. per l'interruzione o comunque la mancata esecuzione del servizio affidato;
  8. quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti all'appalto
  9. per mancato rispetto del protocollo COVID
  10. per fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa
  11. per sospensione e/o revoca delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio;
  12. partecipazione requisiti generali o speciali richiesti per la partecipazione alla gara
  13. mancata reintegra della cauzione se escussa
  14. per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.
  13. mancato rispetto dell'obbligo contrattuale inerente il "progetto di assorbimento"
  15. penali in misura superiore al 10% della base d'asta
  16. mancato ricovero in area - depositaria- recintata dei mezzi concessi in comodato dal Comune
  17. mancata effettuazione di interventi manutentivi ordinari sui mezzi del Comune

Il Comune in questi casi :

- risolve il contratto, – mediante apposito atto scritto – ai sensi dell'art. 1456 C.C. in danno dell'aggiudicatario
- sarà tenuto a corrispondere all'appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute. Nel caso di risoluzione il soggetto affidatario è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio di trasporto scolastico, fino all'attivazione del servizio da parte del nuovo gestore.

#### **ART. 45 RISOLUZIONE**

L'Amministrazione comunale potrà richiedere la risoluzione del contratto nei termini e modalità indicate nell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del D. Lgs. 50/2016 in materia di sospensione dell'esecuzione del contratto, applicabile in via analogica.

L'Amministrazione Comunale provvede a contestare l'inadempimento all'affidatario, dando un termine congruo a seconda dell'evento verificatosi per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto o dal capitolato speciale.

Scaduto il termine stabilito senza che l'affidatario abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l'inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune revocherà l'aggiudicazione o darà atto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

A seguito dell'anticipata risoluzione del rapporto, l'Amministrazione comunale procederà ad incamerare la cauzione definitiva, salvo la possibilità di agire in giudizio per chiedere il maggior danno in caso di insufficienza della cauzione.

Nel caso in cui il Comune proceda alla risoluzione del contratto per inadempimento, con preavviso di 15 giorni, si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al secondo classificato, se persiste l'interesse pubblico.

#### **Art. 46 SICUREZZA**

Il soggetto aggiudicatario, quale datore di lavoro, deve essere in regola con gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. In particolare lo stesso datore deve (a titolo esemplificativo):

- rispettare tutte le normative vigenti in materia di lavoro e di igiene e sicurezza;
- provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- in relazione all'esecuzione delle attività per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione all'attività svolta.
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti sia per l'attività propria che in relazione alle informazioni ricevute dall'Amministrazione sui rischi relativi all'area in cui avvengono i servizi in appalto;
- comunicare al Comune di Empoli, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, il nominativo del referente e della persona responsabile della sicurezza del personale presente sul luogo di lavoro ed alla quale l'Amministrazione possa rivolgersi per i problemi inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro e non solo;
- applicare tutte le disposizioni legislative e regolamenti in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. L'Amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo

Il Datore di lavoro è altresì tenuto a dare sollecita segnalazione all'Amministrazione Comunale relativamente alla necessità di interventi di competenza della stessa finalizzati a garantire lo svolgimento dell'attività in condizioni di sicurezza.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determinano la risoluzione del contratto.

#### **ART. 47 PROTOCOLLO COVID PER LA FASE EMERGENZIALE**

Durante tutto il periodo di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, l'appaltatore dovrà dotarsi di apposito protocollo di sicurezza anticontagio, da condividere con il RSPP della Stazione appaltante e coordinare col protocollo dallo stesso predisposto.